

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interpellanze urgenti	13
Missioni vavevoli nella seduta del 25 settembre 2003	3	(Sezione 1 – Posizione del Governo sul sistema di gestione dei rifiuti)	13
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal Senato, Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	(Sezione 2 – Procedura di concessione dell'acqua dei fiumi abruzzesi Pescara, Sangro e Vomano alla società AMP)	16
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 3 – Iniziative per rivedere la composizione del paniere Istat considerando anche le esigenze della popolazione anziana)	17
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6	(Sezione 4 – Misure a favore dei soggetti danneggiati da eventi alluvionali in Molise)	18
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 5 – Programma del Governo in materia di lotta alla droga)	19
Progetti di legge (approvati, in un testo unificato dalla Camera, e modificato dal Senato) nn. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B) .	8	(Sezione 6 – Ordinanza del ministro della salute in materia di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi)	19
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	8	(Sezione 7 – Manifestazioni degli istituti di cultura italiana all'estero per celebrare i venticinque anni di pontificato di Giovanni Paolo II)	22
(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	10	(Sezione 8 – Iniziative a favore del comparto dell'autotrasporto merci per conto terzi) ...	22
(Sezione 3 – Parere della V Commissione)	10		
(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 settembre 2003**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, De Laurentiis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Matusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzoni, Micciché, Michelini, Milioto, Molgora, Motta, Nan, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bielli, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, De Laurentiis, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Mar-

tinat, Martino, Matusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzoni, Micciché, Michelini, Milioto, Molgora, Motta, Nan, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Sergio Rossi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge:

In data 24 settembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FALANGA ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione delle commissioni provinciali di certificazione di bilancio » (4303);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di composizione dei consigli giudiziari presso le corti di appello » (4304);

GUERZONI: « Adeguamento dei trattamenti pensionistici dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra » (4305);

ANGELA NAPOLI: « Istituzione della vicedirigenza scolastica » (4306).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge:

In data 24 settembre 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Proroga della legge 29 dicembre 2000, n. 413, concernente adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999 » (4302).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

In data 24 settembre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1973. — MOLINARI; VOLONTÈ ed altri; MISURACA e AMATO; LOSURDO ed altri; DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri; PECORARO SCANIO ed altri; MARRINI ed altri: « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660-B);

S. 2254. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3618-B).

In data 25 settembre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 553-1658-1712-1749: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ed altri; MANFREDI ed altri; TURRONI ed altri; CUTRUFO: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente » (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (4307).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 553-1658-1712-1749. — PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPECCHIA ed altri; MANFREDI ed altri; TURRONI ed altri; CUTRUFO: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente » (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (4307) *Parere delle Commissioni VII e VIII.*

II Commissione (Giustizia):

CENTO: « Concessione di indulto per le pene relative a reati di terrorismo » (4188) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 » (4232) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

FATUZZO: « Disposizioni per la bonifica del territorio di Biancavilla » (4270) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

GAMBINI ed altri: « Disposizioni in favore dell'industria dell'automobile » (3693) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del*

regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):

CIALENTE ed altri: «Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica» (3723) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

Assegnazione del disegno di legge comunitaria.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

S. 2254. — «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003» (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3618-B) — *Parere delle Commissioni permanenti I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 284 del 10 – 30 luglio 2003 (doc. VII, n. 343).

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, sollevata,

in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo:

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 285 del 10 – 30 luglio 2003 (doc. VII, n. 344)

con la quale;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata – nella parte relativa alla computabilità dei periodi di assenza per infortunio sul lavoro – dal tribunale di Rossano, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata – nella parte relativa alla computabilità dei periodi di assenza per malattia – dal medesimo tribunale di Rossano, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 291 del 10 luglio 2003 - 04 agosto 2003 (doc. VII, n. 345);

con la quale:

riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata – in riferimento agli articoli 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104 della

Costituzione — dal tribunale di Alessandria e dal tribunale di Taranto, e in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione dalla Corte di cassazione;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera dell'11 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: PAROLO ed altri n. 9/3905/2 e MARTINELLI ed altri n. 9/3905/3, concernenti la proroga delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie nella provincia di Alessandria e PATRIA ed altri n. 9/3905/7, concernente disposizioni a favore degli enti locali colpiti da calamità naturali, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 2003.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancia), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

n. 93271 — *alla III Commissione (Esteri);*

n. 62825 — *alla VIII Commissione (Ambiente).*

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 12 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ERCOLE ed altri n. 9/3961/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 giugno 2003, concernente le misure di prevenzione della sindrome respiratoria acuta severa (SARS).

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 18 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», la relazione sullo stato di attuazione della legge stessa, per l'anno 2002 (doc. LXXXV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse

alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

due decreti in data 29 agosto e 22 settembre 2003 del ministro degli affari esteri *alla III Commissione (Esteri)*;

sette decreti in data 1° aprile, 8 maggio, 9 giugno, 11 giugno, 19 giugno, 18 luglio, 21 luglio 2003 e due decreti in data 23 luglio 2003 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Trasporti)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione per-

manente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 22 settembre 2003 del ministro degli affari esteri *alla III Commissione (Esteri)*;

un decreto in data 10 giugno 2003, undici decreti in data 30 giugno 2003, due decreti in data 3 luglio 2003, un decreto in data 22 luglio 2003, due decreti in data 23 luglio 2003 e tre decreti in data 29 agosto 2003 del ministro delle attività produttive *alla X Commissione (Attività produttive)*;

un decreto in data 31 luglio 2003 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)

(A.C. 310 ed abb. – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 3) inserire i seguenti:

« 4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che

raccogliono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali. »

15. 60. Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone, Carra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il numero 11) inserire i seguenti:

« 11-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-ter) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-quater) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubbli-

città che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali. »

15. 61. Colasio, Raffaldini, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua francese, inglese e tedesca nelle città di Roma e Milano.

17. 16. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua albanese per i bambini immigrati.

17. 15. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua giapponese per la città di Roma.

17. 14. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua francese in tutte le maggiori capitali.

17. 13. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua inglese in tutte le maggiori capitali.

17. 12. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: l'emittenza televisiva via etere in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

25. 3. Colasio, Grignaffini, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: e dell'imparzialità dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, coloro che hanno la proprietà o comunque il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle seguenti categorie di imprese: a) concessionarie private per l'emittenza radiofonica o televisiva in ambito nazionale

o locale; *b*) imprese editrici di quotidiani o periodici o agenzie di stampa; *c*) imprese di raccolta di pubblicità commerciale; *d*) altri servizi erogati in regime di concessione, non possono essere titolari di cariche di governo.

25. 4. Colasio, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: , la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono i criteri specifici ai quali debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

25. 7. Gentiloni Silveri, Colasio, Raffaldini, Titti De Simone, Pasetto, Carra.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5. 17 Titti De Simone, 10.8 Rognoni, 17. 1 e 17.3 Datomas, 17. 2 Kessler, 17. 6 Boato, 17. 11, 17. 12, 17. 13, 17. 14, 17. 15 e 17. 16 Colasio, in quanto succettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « programmi televisivi » e « programmi radiofonici » l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione « programmi » riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;

b) « programmi-dati » i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;

c) « operatore di rete » il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) « fornitore di contenuti » il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato » il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

f) « accesso condizionato » ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio

protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;

g) « sistema integrato delle comunicazioni » il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;

h) « servizio pubblico generale radiotelevisivo » il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;

i) « ambito nazionale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;

l) « ambito locale » l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato « regionale » o « provinciale » quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione « ambito locale » riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

m) « opere europee » le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 2.

(Definizioni).

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e dalle altre norme di riferimento.

2. 1. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , e l'emittente non trasmette in altri bacini.

2. 2. Giulietti, Grignaffini, Duca, Rognoni, Panattoni, Tidei, Susini, Adduce, Albonetti, Cardinale, Giachetti, Bimbi, Rusconi.

*INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Posizione del Governo sul sistema di gestione dei rifiuti)***A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 aveva individuato nelle province e nelle regioni gli enti ai quali demandare il compito di predisporre i piani per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (compiti sostanzialmente confermati dal decreto legislativo n. 22 del 1997);

il legislatore nazionale aveva attribuito questa competenza alle province e alle regioni, e non ai comuni, per l'evidente ragione che in ogni comune si producono rifiuti urbani, ma che in nessun comune si desidera la costruzione di una discarica;

fin dall'ottobre 1989 la provincia di Modena aveva adottato il proprio piano, approvato poi dalla regione Emilia-Romagna, individuando i siti idonei per la costruzione di discariche, tra cui quello in località Cava La Quercia, nel territorio del comune di Prignano. Sul progetto di quel piano si era espresso favorevolmente e all'unanimità il consiglio comunale di Prignano con la delibera del 29 luglio 1989;

la scelta operata dalla provincia di Modena, nella quale si concretizzava il coerente esercizio delle funzioni programmatiche ed organizzative ad essa

demandate dalla legge, appare ancor più significativa sul piano politico, se si considera che:

a) il fenomeno delle discariche abusive, oggettivamente favorito dal mancato esercizio delle funzioni di programmazione e di vigilanza, resta in Italia gravissimo: si parla di poco meno di 5.000 discariche abusive per una superficie totale di circa 19.000.000 metri quadri;

b) nel gennaio 2003 l'Ocse ha censurato l'Italia proprio per il largo uso che ancora si fa nel nostro Paese di discariche fuori norma;

soltanto perché, com'è avvenuto in Emilia-Romagna, c'è stato chi si è posto per tempo i problemi e per tempo ha individuato le soluzioni, anche a costo di sacrifici da parte delle comunità locali, si è potuto gestire in questi quindici anni le innumerevoli emergenze ambientali e sanitarie verificatesi in altre aree del Paese. A maggio 2003, per citare l'ultimo caso, la regione Emilia-Romagna ha accettato, con lo spirito di solidarietà che da sempre la contraddistingue, di smaltire 50.000 tonnellate di rifiuti della Campania, ricevendo per questo il grazie, credo sincero, del ministro interpellato;

l'adozione del piano rifiuti da parte della provincia di Modena, tra i primissimi in Italia, aveva dunque rappresentato, se non un atto di coraggio politico, sicuramente un atto di coerente e previdente assunzione di responsabilità da parte degli amministratori provinciali ed il ministro interpellato non dovrebbe avere grandi difficoltà a riconoscere almeno questo dato oggettivo;

il ministro interpellato, infatti, ha più volte richiamato pubblicamente in questi due anni la politica al « dovere di scegliere »;

così a Roma il 29 ottobre 2002, presentando il rapporto rifiuti 2002, il ministro interpellato concludeva il suo intervento, denunciando che, « non appena si individua un sito dove costruire un impianto (nel caso specifico si trattava di un inceneritore), nasce un comitato contro, ma la politica deve decidere »;

così a Reggio Calabria l'11 febbraio 2003, partecipando ad un convegno sui cinque anni di emergenza rifiuti vissuti dalla regione Calabria, il ministro interpellato affermava che « il futuro è comunque il ritorno al regime ordinario di responsabilità istituzionale e bisogna avere il coraggio di scegliere... Certamente — continuava il ministro interpellato — il cittadino ha il diritto di esprimersi e di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio, ma i vari comitati non sempre fanno corretta informazione. Insomma, la politica deve scegliere, utilizzando la scienza nel migliore dei modi. Il politico, però, non può mediare in eterno, altrimenti si accumulano enormi ritardi che sono i cittadini per primi a pagare »;

così ancora il 24 giugno 2003, cioè il giorno prima di rispondere in Parlamento all'interrogazione dell'onorevole Emerenzio Barbieri, il ministro interpellato ribadiva che sulla scottante questione dell'individuazione del sito nazionale per il deposito dei rifiuti radioattivi « i tempi non si possono dilazionare ma anzi la politica ha il dovere di scegliere. È una decisione difficile, sofferta, ma che abbiamo l'obbligo di prendere. La politica è fatta anche per questi appuntamenti »;

risultano, quindi, inspiegabili le parole pronunciate ventiquattro ore dopo dal ministro interpellato circa le ordinanze del sindaco di Prignano, protagoniste in negativo di intollerabili e costosissimi ritardi e rinvii, giudicate legittime; il ministro interpellato riteneva « doveroso » riferire al Parlamento che « un comitato di citta-

dini ha presentato un ricorso... e il Tar ha accolto la richiesta del comitato », omettendo che la decisione del Tar riguarda l'esclusione di una fascia marginale di terreni, che non compromette la realizzazione della discarica, tanto più che la provincia di Modena aveva già provveduto in tal senso nelle prescrizioni dettate al momento dell'approvazione del progetto per la costruzione della discarica di Prignano;

la localizzazione della discarica di Prignano avvenne, dunque, con l'adozione del piano rifiuti del 1989 (e fu confermata dalla provincia di Modena nel 1996, in sede di aggiornamento del piano, con la specifica che nell'impianto da costruire avrebbero potuto essere conferiti solamente rifiuti pretrattati) e con il parere favorevole del comune interessato;

inoltre, risulta per atti documentali, e se così non fosse il ministro interpellato lo smentisca, che l'acquisto da parte della società Compagnia ambientale s.r.l. delle quote della società M+S s.r.l., già titolare della proprietà dell'area dell'ex Cava la Quercia, comportò la contestuale assunzione degli oneri derivanti dalla sua esposizione debitoria e, in particolare, dalla sussistenza di crediti di diversi istituti bancari, garantiti da ipoteche, per un ammontare complessivo di circa 2 miliardi di vecchie lire;

sono dunque destituite di ogni fondamento le illazioni e le accuse dirette a presentare quella operazione commerciale tra privati come un acquisto per poche decine di milioni di vecchie lire, accompagnata da un passaggio di denaro « sotto banco ». Il ministro interpellato sa, infatti, che le puntuali indagini, svolte dalla guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, si sono da tempo concluse con la decisione del tribunale di Modena di non luogo a procedere nei confronti della società Compagnia ambientale s.r.l. e con l'accertamento che nessun reato, anche solo di natura fiscale, è stato commesso dalla società medesima;

risulta infine per atti documentali, e se così non fosse il ministro interpellato lo

smentisca, che la stipula dei rogiti di acquisto in parola avvenne in data 26 luglio 1991, quasi due anni dopo l'adozione del piano rifiuti da parte della provincia di Modena;

al ministro interpellato risulta per atti documentali, e se così non fosse lo smentisca, che non ad un privato compiacente, né ad una fantomatica società collegata alla lega delle cooperative, ma ad una qualificata società di servizi, la S.A.T. di Sassuolo, aperta a tutti i comuni del comprensorio, venne demandata dalla provincia e dalla regione la progettazione e la costruzione della discarica;

risulta per atti documentali, e se così non fosse il ministro interpellato lo smentisca, che, in ottemperanza di una decisione assunta dalla provincia di Modena, la S.A.T. avviò le procedure di esproprio dei terreni interessati. Questa scelta non solo garantiva e garantisce il massimo di trasparenza delle procedure e di adesione all'interesse pubblico, ma rende palese la strumentalità delle elucubrazioni di chi agitava ed agita accuse di speculazioni finanziarie legate all'eventuale acquisto dei terreni a trattativa privata da parte della S.A.T.;

proprio per iniziare la procedura di espropriazione dei terreni, la S.A.T. presentava istanza al comune di Prignano per l'emissione del decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'esproprio dell'area individuata per la costruzione della discarica, rendendo così possibile l'espletamento del primo atto procedurale necessario alla determinazione del valore dei terreni da espropriare, vale a dire la redazione dello stato di consistenza dei terreni;

il sindaco di Prignano respingeva per due volte le richieste della S.A.T. di emissione del decreto di occupazione di urgenza, fino a rendere indispensabile l'intervento in via sostitutiva della regione, la quale prima invitava formalmente il comune di Prignano ad emettere il provvedimento e, quindi, lo adottava essa stessa, autorizzando nel contempo i tecnici della

S.A.T. ad eseguire i rilievi necessari alla redazione dello stato di consistenza dei terreni;

risulta per atti documentali, e se così non fosse il ministro interpellato lo smentisca, che nell'area interessata non sussiste nessun vincolo archeologico e che relativamente all'ipotizzata presenza di resti di corpi umani, la procura di Modena ordinò il sequestro dei terreni e condusse direttamente un'indagine, che si concluse nel 1993 con esito nullo;

al ministro interpellato risulta per atti documentali, e se così non fosse lo smentisca, che non già per una peraltro inesistente violazione di vincoli ambientali, idrogeologici o di qualsiasi altro genere — come erroneamente affermato dall'onorevole Emerenzio Barbieri nell'interrogazione 3-02409 del 24 giugno 2003 —, ma denunciando un'altrettanto inesistente situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica, il sindaco di Prignano emetteva, il giorno precedente a quello fissato per il sopralluogo dei tecnici della S.A.T., un'ordinanza contingibile ed urgente, con la quale vietava l'accesso ai luoghi oggetto dei rilievi;

la regione Emilia-Romagna impugnava davanti al tribunale amministrativo regionale l'ordinanza del sindaco di Prignano, chiedendone ed ottenendone la sospensione il 12 novembre 1998; sei giorni dopo, il 18 novembre 1998, il sindaco di Prignano revocava la sua ordinanza, rilevando che appariva attenuata la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica derivante dalla possibilità di manifestazioni della cittadinanza contro la discarica; nei successivi sei mesi venivano fissate via via nuove scadenze per l'effettuazione dei rilievi, ma in prossimità delle date fissate il sindaco di Prignano emetteva ulteriori tre ordinanze per vietare l'accesso ai luoghi interessati dai rilievi;

al ministro interpellato risulta per atti documentali, e se così non fosse lo smentisca, che al di là delle libere opinioni e delle opinioni a ruota libera, sulla legittimità delle ordinanze del sindaco di Pri-

gnano, cioè sulla loro conformità alla legge, si è finalmente pronunciato il competente ufficio dello Stato, cioè il tribunale di Modena — al quale ufficio dello Stato tutti devono rispetto —, che con sentenza del 5 maggio 2003 ha dichiarato non la legittimità, ma la falsità delle ordinanze del sindaco di Prignano;

egli, forse mal consigliato, ha così subito una condanna a 10 mesi di reclusione (sospesa per 5 anni), oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni da lui provocati con le medesime ordinanze, per avere impedito ai tecnici incaricati di fare il loro dovere, accedendo ai luoghi dove dovevano eseguire i rilievi;

su questa sentenza si è tentato di alzare il solito polverone e c'è stato chi, come il ministro Giovanardi, sentito come testimone nel processo, si è lamentato del fatto che « non sia stato tenuto in nessun conto il fatto che un ministro abbia testimoniato di avere vissuto uno stato di alta tensione »;

ma qui, ministro Matteoli, non è questione di autorità, ma di verità di atti compiuti in violazione della legge;

attualmente, mentre si è in attesa dell'esito dell'appello proposto contro la citata sentenza del tribunale amministrativo regionale, la provincia di Modena ha confermato, con delibera del 17 dicembre 2002, la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità della realizzazione della discarica ed ha disposto l'ennesima proroga del termine di inizio e fine lavori per la realizzazione dell'opera e per il compimento dei relativi atti espropriativi —:

se non ritenga di dover confermare, insieme all'auspicio già espresso nella citata seduta della Camera dei deputati di una serena composizione della vicenda, due punti politici essenziali da lei stesso ripetutamente richiamati in questi mesi:

a) che è fondamentale, per la definizione di un sistema efficace di governo dei rifiuti, che i soggetti ai quali sono attribuiti i compiti di pianificazione e di

programmazione (compreso quello del quale oggi parliamo, ossia dell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti) siano concretamente messi in condizione di esercitarli. Responsabilmente, certo, valutando appieno tutti i dati di conoscenza tecnico-scientifici ed avendo il massimo spetto dei cittadini, che hanno il diritto di esprimersi e di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio, ma avendo piena consapevolezza dell'ineludibile « dovere di scelta » che è posto in capo alla politica;

b) che i no pregiudiziali, le manovre e gli atti ostruzionistici (men che meno le violazioni di legge), le attività di non corretta informazione e — per rimanere alle dichiarazioni del ministro interpellato — le « eterne mediazioni politiche » nuociono gravemente alla realizzazione di un moderno sistema integrato di gestione dei rifiuti, « provocano enormi ritardi che sono i cittadini per primi a pagare » e minano la credibilità e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

(2-00870) « Manzini, Innocenti ». (1° agosto 2003)

(Sezione 2 — Procedura di concessione dell'acqua dei fiumi abruzzesi Pescara, Sangro e Vomano alla società AMP)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

in data 15 luglio 2003 è stata presentata un'interrogazione a risposta immediata al ministro interpellato, per chiedere, sulla base delle argomentazioni ivi riportate, l'annullamento della procedura di concessione dell'acqua dei fiumi abruzzesi Pescara, Sangro e Vomano alla società Amp, messa in essere con ordinanza n. 3 del 18 febbraio 2003 della direzione tutela delle acque del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

la risposta data in aula dal ministro per i rapporti con il parlamento è stata totalmente insoddisfacente;

in data 29 luglio 2003 si è tenuta a L'Aquila l'adunanza pubblica prevista dalla citata ordinanza n. 3 del 18 febbraio 2003. Nel corso della sopra citata adunanza, oltre a quelle presentate dagli ambiti territoriali ottimali (Ato), dai comuni e da molti cittadini, sono state presentate opposizioni alla concessione dell'acqua dalla regione Abruzzo e dalla regione Puglia;

entrambe le regioni ritengono illegittima la procedura messa in atto dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e ritengono, concordando con quanto evidenziato nell'interrogazione a risposta immediata n. 3-02531, che la procedura per la concessione dell'acqua possa essere avviata solo dopo aver concluso le complesse procedure previste dalla legge n. 183 del 1989 e dalla legge n. 36 del 1994;

in particolare, la regione Puglia ha fatto presente, nel corso della pubblica adunanza e con nota 292/CD/EI rimessa al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 17 luglio 2003, che, oltre alle illegittimità procedurali e sostanziali, l'acqua oggetto della concessione, se adotta all'impianto di Finocchito, non potrebbe essere potabilizzata, perché l'impianto ivi esistente ha una capacità di soli 2 mc/sec, rispetto ai 6,3 mc/sec previsti dalla concessione, ed inoltre il sistema di distribuzione a valle dell'impianto del sistema di potabilizzazione non è in grado di trasferire e di distribuire tale portata di acqua;

ad avviso degli interpellanti, rimane dunque confermato che a sollecitare la concessione dei fiumi abruzzesi non sono le esigenze idropotabili della popolazione pugliese, mai citate dalla regione Puglia, né dell'adunanza pubblica del 29 luglio 2003, né nella nota del presidente Fitto sopra ricordata, ma solo la società *Amp, alias*

Binnie black & veatch, che vede questa operazione solo dal punto di vista dei suoi interessi aziendali —:

se non ritenga, anche alla luce delle posizioni espresse nell'adunanza pubblica del 29 luglio 2003 dalle regioni Abruzzo e Puglia, di dover annullare la concessione dell'acqua dei fiumi Pescara, Sangro e Vomano avviata con la ricordata ordinanza n. 3 del 18 febbraio 2003.

(2-00873) « Borrelli, Crisci, Mariotti, Lolli, Bandoli, Roberto Barbieri, Battaglia, Bellini, Buffo, Cabras, Caldarola, Calzolaio, Chianale, Chiaromonte, Ciacente, Coluccini, Crucianelli, De Brasi, De Luca, Fluvi, Folenza, Franci, Maran, Montecchi, Nannicini, Nigra, Piglionica, Pisa, Preda, Quartiani, Rava, Nicola Rossi, Rossiello, Sciacca, Susini, Vigni ».

(1° agosto 2003)

(Sezione 3 – Iniziative per rivedere la composizione del paniere Istat considerando anche le esigenze della popolazione anziana)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

la recente modifica del paniere Istat non ha tenuto in giusto conto la struttura demografica del Paese, che evidenzia un costante invecchiamento della popolazione;

l'attuale composizione non prevede, infatti, una specifica taratura sui consumi dei pensionati e delle famiglie anziane a reddito medio-basso;

l'aumento del costo della vita ha avuto pesanti ricadute sul tenore di vita dei pensionati;

sorge la necessità di garantire a questa fascia di soggetti la libertà dal bisogno e dalla povertà economica;

al fine di agevolare le fasce meno abbienti il fattore costo della vita deve essere tenuto in considerazione sia nell'applicazione delle misure fiscali, che nella determinazione dell'indicatore socio-economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati, come indicato nell'ordine del giorno n. 9/1984/30, accolto come raccomandazione in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2002 —:

se non ritengano opportuno e necessario rivedere la composizione del paniere Istat sulla base del quale si calcola l'incremento dei prezzi al consumo, tenendo nella dovuta considerazione anche quelle voci che rientrano tra le esigenze di una popolazione anziana, quale è attualmente quella italiana, nonché prevedere ulteriori meccanismi che consentano di adeguare velocemente le prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, salvaguardando nel contempo la sostenibilità del sistema previdenziale.

(2-00886) « Maninetti, Volontè, Emerenzio Barbieri ».

(16 settembre 2003)

(Sezione 4 — Misure a favore dei soggetti danneggiati da eventi alluvionali in Molise)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

nel mese di gennaio 2003 l'alluvione che ha colpito la regione Molise ha pro-

vocato ingenti danni sia alle famiglie, sia alle imprese presenti sul territorio interessato;

oggi, a distanza di ben otto mesi, alle famiglie sono state concesse solo anticipazioni per un ammontare di circa il 25 per cento della stima complessiva dei danni subiti alle civili abitazioni;

altrettanto drammatica è la situazione per le piccole e medie imprese che hanno anticipato cospicue somme con le ben note difficoltà di accesso al credito;

anche la Fiat-Gm Powertrain, la più importante azienda presente sul territorio, che svolge un ruolo strategico sia in termini occupazionali, sia quale potente volano per lo sviluppo economico e industriale del Molise, non ha ancora ricevuto alcun indennizzo per i danni subiti allo stabilimento di Termoli, che ammonterebbero a circa 130 milioni di euro;

solo per le imprese agricole il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, in via di conversione, dovrebbe dare, ancorché tardivamente, una boccata d'ossigeno —:

con quali modalità e in quali tempi il Governo intenda intervenire per garantire a tutti i danneggiati dall'alluvione del 25 gennaio 2003 il legittimo ristoro dei danni subiti.

(2-00890) « Ruta, Annunziata, Delbono, Duilio, Fanfani, Fistarol, Gentiloni Silveri, Lusetti, Marcora, Meduri, Molinari, Pasetto, Pinza, Reduzzi, Ruggeri, Rusconi, Sinisi, Stradiotto, Villari, Volpini, Adduce, Carboni, Crucianelli, Grignaffini, Lolli, Mancini, Mazzarello, Nannicini, Pannattoni, Pinotti, Frigato, Fusillo, Santino Adamo Loddo, Squeglia ».

(18 settembre 2003)

**(Sezione 5 – Programma del Governo
in materia di lotta alla droga)**

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della salute, per sapere – premesso che:

con la risoluzione unitaria della maggioranza n. 6-00015, approvata in data 30 gennaio 2002, il Governo si era impegnato, in particolare, a:

a) verificare la strategia ed i risultati della riduzione del danno, non solo in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi;

b) valorizzare, con incentivi economici, le esperienze offerte dalle strutture del volontariato, del privato sociale e dalle comunità terapeutiche e ampliare la collaborazione con tali strutture, per facilitare l'attuazione delle misure alternative alla detenzione;

c) sviluppare progetti di prevenzione delle dipendenze tra le giovani generazioni, a partire già dalle scuole elementari e superiori, e a provvedere, con interventi mirati, a prevenire e reprimere ogni presenza della droga all'interno delle scuole e comunque tra i minori;

d) predisporre un sistema di aiuti, anche di ordine economico, alle famiglie che sostengono i costi sia del percorso di recupero, sia dell'assistenza ai malati cronici, dando così l'opportunità di rafforzare il ruolo della famiglia nella lotta contro la droga;

in data 3 luglio 2003, in risposta all'interpellanza urgente n. 2-00802 vertente sullo stato di attuazione degli impegni ricordati, il Governo riferì su quanto realizzato fino ad allora, soprattutto in tema di valorizzazione delle strutture del cosiddetto privato sociale, ribadendo come obiettivo prioritario dell'azione di Governo la promozione del recupero globale della

persona, evitando il ricorso esclusivo alla terapia farmacologica di lunga durata;

negli ultimi giorni la tematica della lotta alla droga è stato oggetto di dichiarazioni di autorevoli esponenti della maggioranza, che hanno annunciato da parte del Governo una « svolta di 180 gradi che andrà a colmare una lunga stagione di demagogia » riguardo al problema della lotta alla droga –:

quali siano le principali linee di intervento che il Governo intende adottare secondo quanto annunciato e se tale strategia ricomprenda gli impegni assunti nella risoluzione citata.

(2-00897) « Dorina Bianchi, Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degennaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

(23 settembre 2003)

(Sezione 6 – Ordinanza del ministro della salute in materia di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della salute, per sapere – premesso che:

è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003 l'ordinanza « contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni di cani potenzialmente pericolosi », emanata il 9 settembre 2003 dal ministro interpellato;

fatto salvo il meritorio intento di contrastare il preoccupante fenomeno delle aggressioni di cui si sono resi protagonisti diversi animali nelle ultime settimane e fatto salvo l'intento di diffondere un atteggiamento responsabile da parte dei proprietari degli animali, appare evidente che il provvedimento emanato presenta limiti tali da risultare di scarsa efficacia per affrontare un problema così delicato e complesso;

uno dei principali limiti del provvedimento sta nel fatto che l'elenco di razze potenzialmente pericolose a cui fa riferimento l'ordinanza prevede, in modo del tutto ingiustificato sotto il profilo etologico, l'inclusione di tipi di cani con profili comportamentali diversi;

è condivisa la necessità di introdurre il divieto di selezionare o incrociare razze di cani per svilupparne l'aggressività, ma sembra di difficile attuazione, perché non è chiaro come si possa dimostrare che un incrocio sia stato fatto per sviluppare l'aggressività negli animali, tenendo conto che buona parte dell'aggressività degli individui non è determinata geneticamente, ma risulta dal complesso di esperienze che il cane acquisisce nel corso della sua vita e, quindi, dal tipo di addestramento che riceve e dalle condizioni in cui viene tenuto;

l'obbligo dell'uso contestuale del guinzaglio e della museruola per i cani condotti nei luoghi pubblici non sembra un'efficace soluzione e sembra una misura punitiva di tipo preventivo che non ha alcun valore educativo; è opportuno l'obbligo della museruola qualora vi siano delle oggettive situazioni in cui il cane possa diventare aggressivo, ma senza imporre strumenti coercitivi, che, impedendo comportamenti naturali effettuati attraverso la bocca, possono causare spiacevoli forme di nevrosi; vanno, inoltre, ricordati i veri e propri problemi di traspirazione che nascerebbero dall'impossibilità di aprire adeguatamente la bocca, tenendo conto che lo scambio di calore con l'esterno avviene attraverso la lingua;

una soluzione meno « estrema » potrebbe essere quella di obbligare i proprietari di cani « potenzialmente pericolosi » ad usare la museruola solo se i cani vengano liberati in luoghi pubblici molto frequentati o, insieme al guinzaglio, in luoghi affollati e circoscritti, come i mezzi pubblici;

al di là delle perplessità che suscita la stesura di un elenco di animali « potenzialmente pericolosi », vista l'importanza di fattori come l'addestramento e le condizioni in cui sono tenuti i cani, appare evidente che la frettolosa stesura dell'ordinanza ha portato ad elaborare un elenco — basato su una classificazione Enci che nulla ha a che vedere con le caratteristiche comportamentali dei cani o delle loro dimensioni — che include animali oggettivamente poco pericolosi e ne esclude altri che indubbiamente possono rappresentare un maggiore problema per la sicurezza, come, ad esempio, l'*american staffordshire terrier*, che è molto simile al ben più noto *pit-bull*;

è condivisibile l'introduzione, per alcune categorie di persone legate alla criminalità, del divieto di acquisto, possesso e detenzione di cani considerati « potenzialmente pericolosi », ma, in tal caso, sarebbe opportuna l'estensione del divieto a qualunque razza canina, visto che la norma, oltre a prevenire possibili casi di aggressione, sarebbe indubbiamente efficace per arginare il preoccupante fenomeno dei combattimenti clandestini di cani, legato con tutta evidenza alla malavita;

l'obbligatorietà, per i proprietari di cani « potenzialmente pericolosi », di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi è un'ipotesi praticabile, ma è necessario studiare dei meccanismi di tutela da possibili speculazioni da parte delle compagnie assicuratrici, anche per prevenire possibili abbandoni da parte di chi non sarebbe disposto a sostenere un ulteriore costo legato al possesso del cane;

l'ordinanza stabilisce la facoltà, peraltro già prevista dalla normativa vigente, per i proprietari di cani di affidarli alle strutture pubbliche, qualora non intendano più farsene carico, senza tenere conto dei costi che questo fisiologico aumento del numero di abbandoni — ancorché effettuati a norma di legge, affidandosi alle aziende sanitarie locali — comporterebbe in maniera inevitabile;

ad avviso degli interpellanti, le sanzioni implicitamente previste dall'ordinanza sono addirittura di natura penale e, se questo può avere un senso per alcune delle possibili violazioni, appare del tutto sproporzionato nella maggior parte dei possibili casi di mancato rispetto dell'ordinanza;

il provvedimento non tiene in alcuna considerazione le problematiche legate alle tipologie di cani che sono per forza di cose in libertà e senza museruola, come i cani da pastore e i cani da caccia;

l'ordinanza emanata, pur con apprezzabili intenti, comporta moltissimi disagi per i proprietari di cani, senza ottenere, ad avviso degli interpellanti, sostanziali benefici per quanto riguarda l'incolumità pubblica —:

per quali ragioni il ministro interpellato, pur nell'urgenza di agire, non abbia ritenuto di consultare le categorie e i soggetti interessati e quali « riscontri » abbia ricevuto dagli stessi dopo l'adozione dell'ordinanza;

se il ministro interpellato non ritenga che la diffusione di animali « potenzialmente pericolosi » debba essere affrontata con un provvedimento efficace e coerente, che tenga in debito conto dei molteplici e complessi aspetti che una questione così delicata comporta;

se il ministro interpellato non intenda ritirare il provvedimento citato in premessa per elaborare, nei tempi e nei modi opportuni, un provvedimento che tenga conto delle numerose problematiche

legate alla detenzione di cani « potenzialmente pericolosi », in particolare:

a) stabilire criteri di « potenziale pericolosità » basati su valutazioni oggettive e considerando la tangibile difficoltà che avrebbero gli organi competenti nella valutazione dell'appartenenza di un animale a razze considerate « potenzialmente aggressive »;

b) evitare misure di tipo « punitivo » nei confronti sia degli animali, sia dei loro padroni, che — giova ricordare — nella stragrande maggioranza dei casi si comportano in modo da non arrecare alcun disturbo — e tantomeno pericolo — nei confronti delle altre persone;

c) intensificare le azioni di controllo e di repressione di tutta l'attività legata al mondo della cinomachia, che costituisce uno dei principali elementi di preoccupazione sociale;

d) adottare le opportune iniziative anche normative per introdurre controlli rigorosi sul mercato dei cani, con particolare attenzione per i cani che vengono importati, in modo da verificare contestualmente la presenza di animali « potenzialmente pericolosi », garantire la massima sicurezza anche sotto il profilo sanitario e accertare che le condizioni di trasporto degli animali avvengano nel pieno rispetto del loro benessere;

e) coinvolgere nell'elaborazione del nuovo provvedimento, finalizzato a prevenire possibili aggressioni da parte dei cani « potenzialmente pericolosi », le associazioni di categoria dei medici veterinari, esperti di etologia animale e le associazioni ambientaliste ed animaliste, che dispongono di una competenza specifica sul problema.

(2-00899) « Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion ».

(23 settembre 2003)

(Sezione 7 – Manifestazioni degli istituti di cultura italiana all'estero per celebrare i venticinque anni di pontificato di Giovanni Paolo II)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere:

se corrisponda a verità che, su iniziativa del ministro interpellato, venticinque istituti italiani di cultura all'estero sono mobilitati per celebrare i venticinque anni di pontificato di Giovanni Paolo II e per ripercorrere il suo insegnamento con un articolato progetto e che il Sottosegretario Mario Baccini, nella conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni all'estero per celebrare il venticinquesimo anniversario del pontificato di Giovanni Paolo II, ha definito Giovanni Paolo II « ambasciatore della lingua italiana nel mondo », ha affermato che l'iniziativa « non è un'operazione clericale ma politica », « perché il pontificato del santo Padre rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra promozione culturale », ed ha precisato che la celebrazione rappresenta, quindi, un importante tassello della politica estera italiana e segna una tangibile testimonianza della ritrovata intuizione dei nostri istituti di cultura, che, dopo un grave momento di crisi, hanno colto questa grande opportunità e stanno scoprendo nuovi ruoli;

se non ritengano che un'iniziativa, che lo stesso promotore teme possa essere considerata clericale, più che promuovere la lingua e la cultura italiana venga letta come un ennesimo atto di piaggeria, offensivo per il personaggio stesso che si vorrebbe celebrare;

se giudichino ammissibile per uno Stato laico che ad organi dello Stato all'estero, come gli istituti di cultura, venga affidato l'obiettivo di ripercorrere l'insegnamento del capo di una confessione religiosa;

se non pensino, infine, che sarebbe opportuno riportare a corretta forma istituzionale, almeno nelle espressioni, l'entusiasmo del Sottosegretario Mario Baccini.

(2-00872) « Bogi, Grandi, Zanotti, Grillini, Zunino, Enzo Bianco, Titti De Simone, Bellillo, Maccanico, Pistone, Grignaffini, Pannattoni, Mantovani, Deiana, Olivieri, Mascia, Rognoni, Benvenuto, Lolli, Sandi, Ruggia, Sandri, Tolotti, Gambini, Tidei, Sedioli, Carboni, Cento, Vendola, Sasso ».

(1° agosto 2003)

(Sezione 8 – Iniziative a favore del comparto dell'autotrasporto merci per conto terzi)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

il comparto dell'autotrasporto merci per conto terzi è attraversato da evidenti fermenti, in quanto rischia di essere stretto da una parte da una incerta riforma e dall'altra da una competizione fondata unicamente sui costi;

tale situazione può diventare insostenibile per molte aziende, che per le caratteristiche dimensionali e finanziarie possono soccombere e cessare l'attività;

l'autotrasporto italiano non può essere, quindi, lasciato a se stesso dal Governo, che si limita all'ordinaria amministrazione togliendo lo sguardo da una possibile crisi;

serve una politica chiara del Governo, che finora è mancata, capace di andare al cuore dei problemi per sostenere un settore strategico e vitale per l'economia del nostro Paese;

il Governo, dopo due anni di ritardo, deve cambiare passo e individuare con urgenza soluzioni sui tanti problemi irrisolti che segnano il settore;

la sicurezza, un nuovo sistema di tariffe e nuovi sistemi contrattuali, che strutturino, qualificino e responsabilizzino le relazioni e gli accordi tra i committenti e le imprese di trasporto, gli orari di lavoro, il gasolio professionale, modifiche al codice della strada, interventi infrastrutturali, che migliorino la circolazione e la sosta, l'intermodalità e i valichi alpini sono alcuni dei temi le cui soluzioni non possono essere ulteriormente rimandate nel tempo, perché sono i passaggi di una riforma del settore;

è in corso un'iniziativa della Fita-Cna sulle bisarche, è aperta una «vertenza *container*» da parte di tutte le organizzazioni di categoria, è indetto dalla Fita-Cna un fermo nazionale dei servizi di autotrasporto dal 22 al 26 settembre 2003 —

se il Governo intenda convocare immediatamente tutte le organizzazioni degli autotrasportatori, senza esclusione alcuna, per dare una svolta al confronto e aprire una fase finalmente impegnativa, che sappia offrire soluzioni utili per prevenire le vertenze e per indicare una solida riforma del comparto.

(2-00888) « Raffaldini, Duca, Albonetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bova, Carli, Cennamo, Alberta De Simone, Di Serio D'Antona, Fluvi, Gasperoni, Giacco, Leoni, Mancini, Motta, Nieddu, Nigra, Luigi Pepe, Petrella, Preda, Quartiani, Rava, Rotundo, Ruggia, Ruzzante, Sedioli, Stramaccioni, Tolotti, Vianello ».

(17 settembre 2003)